GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

Rep. n. 41/A ----
Concessione demaniale n. ARO/O/40/2012 del 18 GEN. 2012

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;------
- richiamata la deliberazione n.2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago

Maggiore, il Geom. Renato Melone;
- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata allo Sportello
Decentrato presso il Comune di Arona da:
MARIANI Giuseppe, nato a Caronno Pertusella (VA) l'11.03.1959 (c.f.
MRN GPP 59C11 B805K) e GARINI Ivana, nata ad Arona (NO) il
16.02.1956 (c.f. GRN VGL 56B56 A429O), residenti in Saronno (VA), via
San Francesco 8/B, registrata al protocollo generale del comune di Arona in
data 8.06.2011 con il numero 23245, intesa alla realizzazione di interventi di
ripristino di moletto esistente, realizzazione di rampa di alaggio e posa pontile
su un'area demaniale identificata al foglio 7, mappale 149 del N.C.T. del
comune di Arona;
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-
- vista la L.R. n.2/2008 e s.m.i.;
- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio
idrico della navigazione interna piemontese";
- visto il "Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al
Demanio della Navigazione Interna Piemontese presenti sul territorio del
Comune di Arona" adottato dal Comune di Arona con deliberazione di Giunta
Comunale n.42 del 26.04.2006 ed approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n.9-3214 del 26.06.2006;
- vista determinazione n.S20/466/2011 del 10.11.2011 con la quale lo
Sportello Decentrato presso il Comune di Arona della Gestione Associata
Demanio Basso Lago Maggiore, concluso l'iter istruttorio, ha espresso parere
favorevole al rilascio di concessione demaniale ordinaria in favore dei Sigg.

Mariani Giuseppe e Garini Ivana;--

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n.3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.

- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

decorrere dal 1.01.2012, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:----Art. 1 - Salyo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31.12.2020.----Art. 2 - Il canone di concessione ordinario per l'anno 2012 è stato determinato in € 1.178,43, ai sensi dell'art.15, comma 2 del Regolamento regionale n.13/R e s.m.i., ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 29.11.2011, a mezzo di bonifico bancario al Comune di Arona;------I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009.----I concessionari hanno l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----Entro il 28 febbraio di ogni anno i titolari della concessione dovranno comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).----Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----Art. 3 - Si dà atto del pagamento della somma stabilita a titolo di "garanzia" di € 1.178,43 effettuato dai concessionari al Comune di Arona in data 29.11.2011 a mezzo di bonifico bancario.----

La "garanzia" così prestata sarà restituita, previa istanza del concessionario, al
termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà
assicurato che i concessionari abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti
dalla concessione
Art. 4 – I concessionari si obbligano ad eseguire, a propria cura e spese, tutte
le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, che si rendessero
necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere
gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso
Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che
possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di
subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla
normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del
concedente
Art. 6 – I concessionari non potranno arrecare alcuna innovazione o
trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto
dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di
accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della
concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite
ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà
dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale,
da compiersi a cura e spese dei concessionari
Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza dei
concessionari:
- per il mancato pagamento del canone;


per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----

per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;----per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;----per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene Art. 8 - I concessionari, dal momento del rilascio della concessione, assumono gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico del concessionario.----Art. 9 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. I concessionari sono tenuti e si impegnano a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.----Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed i concessionari devono attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.----Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico dei concessionari,-----Art. 12 - I concessionari si impegnano a segnalare tempestivamente al

concedente ogni variazione di domicilio.-----Art. 13 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, i Concessionari si impegnano ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.----Art. 14 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, i Concessionari possono chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso i concessionari dovranno dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. Art. 15 – Scaduta la concessione i concessionari restituiscono il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.----Art. 16 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.208 n.2 ed al Regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico

Lesa lì, 18 GEN. 2012

della navigazione interna piemontese vigente.----



I sottoscritti Mariani Giuseppe (c.f.: MRN GPP 59C11 B805K) e Garini Ivana (c.f. GRN VGL 56B56 A429O), aventI le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiarano di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approvano espressamente gli articoli: 4 (obbligo di manutenzione), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del concessionario), 8 (responsabilità' del concessionario), 9 (responsabilità' giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).

8